SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 81**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. **591.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21;

Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria;

Udito il parere n. 475/87 reso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 4 marzo 1987;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 12

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELL'UMBRIA - PERUGIA.

TITOLO I

Art. 1.

Istituzione

L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria, istituito per la regione Umbria con decreto ministeriale 23 ottobre 1978, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede giuridica in Perugia. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolate dal presente statuto.

Art. 2.

Finalità

Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'Istituto svolge nella regione, attraverso rapporti diretti con la scuola (nei suoi organi amministrativi e nei suoi organi collegiali), con gli enti locali, con l'Università, con le associazioni professionali, con gli istituti di studio e ricerche operanti nel territorio, attività di:

ricerca pedagogico-didattica relativa al sistema formativo;

promozione dell'attuazione di progetti di sperimentazione di cui al primo comma del presente articolo;

aggiornamento dei docenti;

documentazione e informazione scientifica pedagogica didattica;

consulenza e assistenza tecnica alle scuole di ogni ordine e grado su richiesta degli organismi interessati;

formulazione dei pareri tecnici all'Amministrazione della pubblica istruzione e alle scuole di ogni ordine e grado, nonché ad ogni altro settore dell'amministrazione pubblica relativamente a interventi educativi e formativi. Per la determinazione degli indirizzi generali della propria attività l'Istituto può avvalersi di momenti di partecipazione delle componenti di cui al primo comma del presente articolo, anche con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali.

Art. 3.

Attività di ricerca e studio

L'Istituto, per realizzare le finalità di cui all'art. 2 attua:

la ricognizione della situazione della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti;

l'elaborazione di progetti di ricerca nelle scienze dell'educazione;

l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione da verificare in singole scuole o gruppi di scuole;

l'elaborazione di progetti di aggiornamento dei docenti;

l'elaborazione di criteri di verifica della sperimentazione;

l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'educazione permanente.

L'Istituto inoltre:

promuove studi e ricerche in materia educativa, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di competenza e in rispondenza alle proprie finalità istituzionali;

comunica i risultati dell'attività di studio e di ricerca agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica, e, se opportuno e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle università;

cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo;

fornisce alla conferenza dei presidenti gli elementi idonei al fine di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo art. 19 del presente statuto, o richiedano competenze specifiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tecniche di particolare complessità, può richiedere la collaborazione di cattedre ed istituti universitari ed esperti estranei all'Amministrazione della pubblica istruzione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 4.
Innovazione didattica e sperimentazione

Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2 l'Istituto:

propone a singole scuole o istituti, o a gruppi di essi, progetti di innovazione e di sperimentazione e li attua in collaborazione con essi;

propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione secondo le modalità previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e dirette al Ministero della pubblica istruzione;

assicura assistenza tecnico-scientifica alle iniziative di sperimentazione che si attuano nel territorio di competenza su richiesta degli organi interessati;

diffonde i risultati conseguiti nelle sedi di sperimentazione educativa sia regionale, sia nazionale, sia di altri Paesi;

predispone — per quanto attiene alla regione di competenza — il piano di relazione annuale sulla sperimentazione;

esprime parere tecnico in merito ai criteri di corrispondenza dei titoli di studio degli alunni che frequentano classi sperimentali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

esprime parere tecnico circa le modalità di assegnazione dei docenti a sedi scolastiche di ricerca sperimentale;

esprime parere tecnico circa i criteri di autorizzazione a svolgere attività di tempo pieno, di integrazione scolastica, di sperimentazione;

esprime parere tecnico circa i criteri di riconoscimento di carattere sperimentale a scuole, classi, istituti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

propone al Ministero della pubblica istruzione, plessi, scuole sperimentali per il riconoscimento di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 5.
Aggiornamento

Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2, l'Istituto:

organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale;

organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo, istituto o distretto;

organizza ed attua iniziative di formazione in servizio di docenti impegnati in attività di innovazione didattica e di sperimentazione;

organizza ed attua iniziative di formazione per le attività di aggiornamento, di sperimentazione, di educazione permanente;

coordina le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e interdistrettuale su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione;

valuta, se richiesto, con pareri tecnico-scientifici, i programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti ed associazioni e finanziati dal Ministero della pubblica istruzione;

assiste con attività di collaborazione tecnico-scientifica iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito di circoli, istituti, distretti;

collabora con le cattedre e gli istituti universitari o dipartimenti, all'attuazione di compiti di preparazione del personale docente;

formula al Ministero della pubblica istruzione proposte per iniziative di aggiornamento del personale docente in servizio, anche in collaborazione con gli altri istituti regionali.

Art. 6.
Attività di documentazione e di informazione

L'Istituto per realizzare le finalità di cui all'art. 2:

raccoglie materiale bibliografico, emerografico, monografie, risultati di studi e ricerche, di attività di sperimentazione e di aggiornamento, documenti e ogni altro materiale, anche audiovisivo, che interessi le attività pedagogico-didattiche;

conserva e mantiene accessibile il materiale pedagogico-didattico, italiano e straniero, organizzando anche appositi servizi di biblioteca, emeroteca e mediateca;

raccoglie e conserva la documentazione di risultati conseguiti nelle sperimentazioni metodologico-didattiche, trasmettendo agli altri istituti regionali, al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica quella relativa ad iniziative sperimentali che abbiano un carattere di particolare validità e che risultino di più generale interesse;

cura la conservazione e l'utilizzazione del suddetto materiale con metodi di classificazione e reperimento rispondenti a criteri per quanto possibile omogenei rispetto a quelli adottati dagli altri istituti regionali e concordati su scala nazionale tramite la conferenza dei presidenti;

facilita la consultazione, lo scambio e l'utilizzazione della documentazione pedagogico-didattica, ai fini delle attività di informazione. A tale scopo l'Istituto promuove l'attuazione di sistemi di meccanizzazione e di automazione, utilizzando anche le attrezzature esistenti presso istituti scolastici e università;

cura la pubblicazione di un bollettino a periodicità almeno annuale che attesti l'attività dell'Istituto e che dia notizia del materiale di documentazione acquisito dai relativi servizi;

rilascia, ove possibile, copia, a richiesta, di documenti e di atti in suo possesso;

cura rapporti, anche di scambio, della documentazione pedagogico-didattica con i servizi di biblioteca e mediateca degli istituti scolastici, delle università e di altre istituzioni pubbliche;

mantiene costanti i collegamenti con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze e con i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri.

TITOLO II

Art. 7.
Organi dell'Istituto

Organi dell'Istituto sono il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono farne parte per un altro quinquennio.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri che durano in carica un quinquennio, salvo riconferma dell'incarico.

Essi sono: un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante della regione.

I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati. I revisori non hanno diritto di voto.

Art. 8.
Uffici dell'Istituto

L'Istituto è organizzato in sezioni, servizi, uffici tecnici e amministrativi che ne costituiscono la struttura tecnico-operativa. La struttura tecnico-operativa dell'Istituto è coordinata dal segretario coadiuvato dai responsabili delle sezioni e dei servizi.

Art. 9.

Attrezzature

L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca.

L'Istituto può inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature didattiche che le università e gli istituti di ogni ordine e grado mettono a disposizione compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e di servizio.

Art. 10.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'Istituto è composto di quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.

Art. 11.

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione;

elegge il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; può eleggere un vice-presidente;

designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni;

delibera annualmente il programma delle attività con l'individuazione delle relative spese;

delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;

autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;

delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno;

richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi;

delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;

delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese;

designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni;

adotta ogni altra deliberazione per il funzionamento dell'Istituto.

Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 5, 7, 11, 12, 16, le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui al punto 8, per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Art. 12.

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce mediante preavviso di almeno cinque giorni in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del presidente e in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti e quando è chiamato a ratificare le deliberazioni di urgenza adottate dal presidente a norma del successivo art. 13 del presente statuto.

Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.

La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.

Per la validità delle adunanze concernenti l'elezione del presidente, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione, salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.

Art. 13.

Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sue attività; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.

Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni.

Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.

Dispone le spese per le attività previste al punto 13 del precedente art. 11 (competenze del consiglio direttivo).

Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.

Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 29.

Il presidente è eletto a maggioranza dei componenti del consiglio direttivo in prima votazione, e a maggioranza dei presenti, in seconda votazione, e dura in carica cinque anni.

Art. 14.

Sezioni e servizi

L'Istituto si articola in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e di organizzazione delle attività di aggiornamento.

Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che pure possono operare congiuntamente per materia e attività di interesse comune, l'unitarietà delle attività che l'Istituto svolge, è perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi secondo i criteri di massima, su deliberazione del consiglio direttivo.

I responsabili delle sezioni e dei servizi sono designati secondo le modalità di cui al successivo art. 15 ed al precedente art. 11.

I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio sistematico di informazioni sulle attività dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni.

I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza.

Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente — con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola — comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 15.

Responsabili delle sezioni e dei servizi

I responsabili delle sezioni e dei servizi sono nominati dal presidente dell'Istituto su designazione del consiglio direttivo.

La designazione va effettuata con il consenso degli interessati, sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali tenendo in particolare conto la rispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilità e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati saranno preposti.

Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo dello stesso, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.

Art. 16.

Incompatibilità

Nel caso di designazione effettuata dal consiglio direttivo al di fuori dei propri membri, ma comunque fra il personale comandato dell'Istituto, la scelta per l'incarico di responsabili delle sezioni e dei servizi non può cadere su persone legate da vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado con il presidente e con i componenti il consiglio direttivo stesso, e con i responsabili di altri servizi e sezioni dell'Istituto.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente regione.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Art. 18.

Ufficio di segreteria

È costituito l'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e al funzionamento degli organi dell'Istituto.

Dell'ufficio fanno parte i funzionari direttivi e di concetto appartenenti ai ruoli amministrativi del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO III

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 19.

Categorie di personale

Il personale dell'Istituto è costituito dal segretario dell'Istituto e dal personale comandato ai sensi del comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola e/o dell'Università e a quelli del personale dell'amministrazione scolastica.

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 20.

Segretario

Il segretario è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419.

Il segretario:

partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto al voto e cura la stesura dei relativi verbali;

d'intesa con il presidente, predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;

nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il coordinamento funzionale delle attività dell'Istituto;

sovrintende all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente, sia il funzionamento degli uffici;

sovrintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa e, in genere, a tutto quanto riguarda l'attività dell'Istituto;

firma, secondo le norme di cui al successivo art. 29, insieme al presidente, gli ordini d'incasso e i titoli di spesa;

esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo e dal presidente;

il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario della carriera direttiva, di qualifica più elevata, in servizio presso l'Istituto.

Art. 21.

Personale comandato ispettivo, direttivo, docente, non docente

I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro stesso sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo della scuola e/o dell'Università.

Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo è riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della scuola e dell'Università e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario.

Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo.

Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.

Art. 22.

Valutazione del servizio

La valutazione del servizio del personale comandato, nell'ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtù delle norme di stato giuridico relativo al ruolo di appartenenza degli interessati, è effettuata dal presidente dell'Istituto in base a relazione e dei responsabili delle sezioni e dei servizi e del segretario dell'Istituto.

La valutazione del servizio svolto dal segretario dell'Istituto è effettuata dal presidente.

Art. 23.

Personale con incarico a tempo determinato

A norma dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche dell'Istituto, e per accertata necessità, è facoltà dell'Istituto stesso affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con spesa a carico del proprio bilancio.

Il conferimento dell'incarico è disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi interessati e/o delle sezioni e/o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'Amministrazione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.

Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalità e alle condizioni del disciplinare tipo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 24.

Finanziamenti

L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività:

a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione;

b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

c) con i proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

d) con i proventi delle pubblicazioni da esso curate;

e) con eventuali rendite patrimoniali;

f) con eventuali lasciti e donazioni.

Art. 25.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Art. 26.

Bilancio di previsione e conto consuntivo

Il consiglio direttivo gestisce le entrate dell'Istituto sulla base di un bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è di competenza; esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio stesso. L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Sono vietate gestioni fuori bilancio.

Entro il quindici novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo.

Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il quindici di dicembre.

Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Art. 27.

Entrate e spese

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);

b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);

c) entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Entrate e spese correnti.

Le entrate correnti comprendono:

a) le rendite patrimoniali;

b) i finanziamenti dello Stato;

c) i contributi di altri enti o privati;

d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;

e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate;

f) altre entrate eventuali.

Le spese correnti comprendono:

a) gli oneri e le spese patrimoniali;

b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Entrate e spese in conto capitale.

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese d'investimento.

Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche nonché per l'impianto di biblioteche.

Art. 28.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.

Art. 29.

Avanzo e disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Art. 30.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 31.

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.

Art. 32.

Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.

I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Art. 33.

Residui

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Art. 34.

Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa.

Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni e delle attrezzature già esistenti.

Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto 13 dell'art. 11.

Art. 35.

Servizio di cassa

Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito che assume anche la custodia dei valori in base ad una apposita convenzione.

La stessa convenzione deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.

Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.

Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati i pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.

Art. 36.

Ordini di incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.

L'istituto cassiere per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'ente.

Art. 37.

Ordini di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Art. 38.

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali ed i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;

b) il numero d'ordine progressivo;

c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;

d) il nome e cognome del debitore o del creditore;

e) la causale dell'incasso o del pagamento;

f) la somma da incassare o da pagare;

g) la data di emissione;

h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Art. 39.

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali ed i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 40.

Mandati estinti ed estratto conto

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 41.

Reversali e mandati inestinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi.

Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 42.

Vincoli per le reversali e i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 43.

Spese minute

Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo.

L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.

Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Art. 44.

Responsabilità

Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Art. 45.

Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese;

d) il libro degli inventari.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali — distintamente per competenze e residui — nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 46.

Correzione dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Art. 47.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo.

Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 48.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie o per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Art. 49.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra le partite dell'attivo e del passivo.

Art. 50.

Conto economico

Il conto economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Art. 51.

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Art. 52.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

88G0157

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1988.

Rideterminazione dell'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennità speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, «è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente»;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 del 5 novembre 1984, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1984, le misure dell'indennità speciale di seconda lingua;

Visto l'art. 6, punto 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale dispone il congelamento per gli anni 1986, 1987 e 1988 negli importi vigenti nell'anno 1985 di tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali altre mensilità per le categorie che le percepiscano, «comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti...»;

Ritenuto che quest'ultima disposizione non debba trovare applicazione per l'indennità di seconda lingua, stante il diverso criterio di rivalutazione per essa previsto e che pertanto le relative misure possano essere rivalutate con effetto dal 5 settembre 1986;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennità in parola, a decorrere dal 5 settembre 1986, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1984-agosto 1986;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 29 gennaio 1988, n. 1859, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata pari a 15;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1986 le misure dell'indennità speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue:

da lire	210.405	a lire	241.965
»	175.338	»	201.638
»	140.270	»	161.310
»	126.243	»	145.179

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1988
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 190

88A1491

DECRETO 17 marzo 1988.

Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;

Avuto riguardo alle attuali condizioni del mercato finanziario;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificata dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono così determinati:

a) per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere, nonché alle altre attività economiche previste dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1986, n. 26: 6%;

b) per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare: 4%, escluso ogni altro contributo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1988
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 349

88A1490

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 1988.

Perequazione delle pensioni erogate dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo professionale e del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, i quali prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1987;

Considerato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente tra i mesi di luglio 1985 e giugno 1986 ed i mesi di luglio 1986 e giugno 1987, è aumentato nella misura del 5,61 (cinque e sessantuno) per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 19072 del 24 settembre 1987, dall'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988, le pensioni erogate dal Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali, previste dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate nella misura del 5,61 (cinque e sessantuno) per cento del loro ammontare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1988

Il Ministro delle finanze
GAVA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A1492

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 marzo 1988.

Nuovi modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali in materia sanitaria;

Visto l'art. 27, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che demanda al Governo della Repubblica la funzione di indirizzo e coordinamento della disciplina del flussi informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali, sia nei confronti delle regioni che dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984, nel quale viene stabilito che le unità sanitarie locali, a completamento dei rendiconti trimestrali, inviano alle regioni o province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche;

Rilevato che con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanità, con proprio decreto, è autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali;

Constatata la necessità di adeguare ed integrare l'acquisizione dei dati per finalità di programmazione e di governo della spesa sanitaria, nonché per la stesura della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentite le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Nuovi modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali

1. Unitamente ai rendiconti trimestrali, già definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, a decorrere dal 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali inviano alle regioni ed alle province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le informazioni richieste con i modelli sottospecificati:

FLS.11 - DATI DI STRUTTURA DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE - rilevazione annuale - (allegato 1);

FLS.12 - ASSISTENZA DI BASE - rilevazione annuale - (allegato 2);

FLS.21 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DI BASE - rilevazione mensile - (allegato 3);

FLS.22 - PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE - rilevazione quadrimestrale - (allegato 4);

FLS.23 - PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - rilevazione quadrimestrale - (allegato 5);

STS.11 - DATI ANAGRAFICI DEI PRESIDI SANITARI - rilevazione per aggiornamento - (allegato 6);

STS.21 - ATTIVITÀ CLINICA, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO - rilevazione mensile - (allegato 7);

HSP.11 - DATI ANAGRAFICI DEGLI ISTITUTI DI CURA - rilevazione per aggiornamento - (allegato 8);

HSP.12 - POSTI LETTO PER DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI - rilevazione per aggiornamento - (allegato 9);

HSP.13 - PERSONALE E POSTI LETTO PER DISCIPLINA DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE E NON - rilevazione per aggiornamento - (allegato 10);

HSP.14 - GRANDI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSI E CURA PRESENTI NEGLI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI - rilevazione per aggiornamento annuale - (allegato 11);

HSP.21 - RICOVERI PER REGIONE DI PROVENIENZA - rilevazione mensile - (allegato 12);

HSP.22 - ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI - RICOVERI - rilevazione mensile - (allegato 13);

HSP.23 - ATTIVITÀ DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE E NON - RICOVERI - rilevazione mensile - (allegato 14);

HSP.24 - ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI - DAY HOSPITAL, NIDO E PRONTO SOCCORSO - rilevazione mensile - (allegato 15).

2. I modelli sopra indicati sostituiscono i modelli FLS ed HSP pubblicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984.

3. La rilevazione dei rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali viene integrata con i dati sugli «Impegni relativi a specifici capitoli di spesa» (allegato 16).

Art. 2.

Modalità di compilazione dei modelli

1. Le modalità di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative che accompagnano ciascuno di essi.

2. I codici delle regioni e delle unità sanitarie locali, che devono essere indicati nei modelli, sono riportati nel decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986.

Art. 3.

Norme per la sottoscrizione dei modelli

1. I modelli FLS, STS e l'HSP. 11 devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile dell'area funzionale oggetto della rilevazione, secondo l'ordinamento dell'unità sanitaria locale.

2. Gli altri modelli HSP devono essere sottoscritti dal direttore sanitario della struttura rilevata; ai fini della rilevazione dei dati di ciascun reparto deve essere impegnata la responsabilità dei singoli primari nel quadro delle proprie competenze organizzative.

Art. 4.

Modalità di trasmissione dei modelli

1. I modelli la cui periodicità di rilevazione è mensile devono essere inviati trimestralmente entro trenta giorni dalla data di scadenza del trimestre.

2. I modelli quadrimestrali devono essere inviati unitamente a quelli del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno in rilevazione.

3. I modelli annuali devono essere inviati con quelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello in rilevazione. Il primo invio di tali modelli deve essere effettuato unitamente a quelli del primo trimestre del 1988.

4. Per la prima rilevazione, i modelli in aggiornamento devono essere compilati ed inviati in occasione della trasmissione dei modelli del primo trimestre del 1988; successivamente, le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare solo le eventuali variazioni trasmettendo il relativo modello in occasione dell'invio del trimestre nel quale sono intervenute le variazioni stesse.

5. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, le unità sanitarie locali possono inviare i dati registrati su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero della sanità con apposite linee di guida.

6. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, undicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS. 11

SOSTITUZIONE S

DATI DI STRUTTURA DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE
(rilevazione annuale)

A DENOMINAZIONE U.S.L.

B CODICE REGIONE

C CODICE U.S.L.

D ANNO

E DISTRETTI — PROGRAMMATI — ATTIVATI

POPOLAZIONE

F ASSISTIBILI

FASCE DI ETÀ	NUMERO
POPOLAZIONE INFANTILE (0 ÷ 13anni)	
POPOLAZIONE ADULTA (14 ÷ 59 anni)	
POPOLAZIONE ANZIANA (60 anni ed oltre)	
TOTALE	

G DONNE IN ETÀ FECONDA

H ESENTI DA TICKET

I STRANIERI

L UNITÀ DI PERSONALE

RUOLO SANITARIO	
RUOLO PROFESSIONALE	
RUOLO TECNICO	
RUOLO AMMINISTRATIVO	
TOTALE	

AVVERTENZA:

I DATI RELATIVI ALLE SOTTOSTANTI CATEGORIE DI PERSONALE SONO UNA QUOTA DEL CORRISPONDENTE DATO RELATIVO AL RUOLO SANITARIO

MEDICI A TEMPO PIENO	
MEDICI A TEMPO DEFINITO	
MEDICI A PART-TIME	
VETERINARI	
OPERATORI PROFESSIONALI DI 1ª CATEG.	
OPERATORI PROFESSIONALI DI 2ª CATEG.	

Data ....

Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS. 11

DATI DI STRUTTURA DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE (rilevazione annuale)

Con il modello vengono rilevati i dati di struttura e di personale della unità sanitaria locale al 31 dicembre di ogni anno; la rilevazione ha inizio con i dati relativi alla situazione esistente al 31 dicembre 1987. Il modello deve essere inviato unitamente ai modelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Se il modello e inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.
Tutti i campi sono obbligatori; indicare il valore zero se il dato rilevato è nullo, porre un punto interrogativo o barrare il campo se il dato esiste ma non è noto.

Quadro A
DENOMINAZIONE USL: riportare la denominazione ufficiale della USL.

Quadri B e C
Devono essere riportati i codici di cui al DM 17/9/1986

Quadro E
DISTRETTI: i distretti programmati sono quelli che risultano da un documento ufficiale della USL o della Regione. I distretti attivati sono quelli realmente funzionanti.

Quadro F
ASSISTIBILI: si intende per assistibile il soggetto che abbia effettuato presso la USL la scelta del medico o del pediatra.
Le fasce di età si riferiscono a tutta la popolazione assistibile, indipendentemente dalle scelte effettuate per la popolazione infantile, secondo i criteri indicati all'art. 13 della convenzione di pediatria (DPR 290/87).

Quadro I
STRANIERI: va riportato esclusivamente il numero degli assistibili di altra nazionalità, temporaneamente residenti nella USL, a cui è stato rilasciato l'attestato per l'assistenza sanitaria da parte del SSN, secondo la normativa vigente.

Quadro L
UNITA DI PERSONALE: indicare zero nel caso di assenza di ruoli specifici.

ALLEGATO 2

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS.12

SOSTITUZIONE **S**

ASSISTENZA DI BASE
(rilevazione annuale)

A DENOMINAZIONE U.S.L.

B CODICE REGIONE | C CODICE U.S.L. | D ANNO

E MEDICINA GENERALE

ANZIANITÀ DI LAUREA	NUMERO MEDICI	CLASSI DI SCELTE	NUMERO MEDICI	NUMERO SCELTE (1)
DA 0 FINO A 6 ANNI		DA 1 A 50 SCELTE		
OLTRE 6 FINO A 13 ANNI		DA 51 A 500 SCELTE		
OLTRE 13 FINO A 20 ANNI		DA 501 A 1000 SCELTE		
OLTRE 20 ANNI		DA 1001 A 1500 SCELTE		
		OLTRE 1500 SCELTE		

	NUMERO MEDICI	NUMERO SCELTE (1)
NUMERO DI MEDICI CHE USUFRUISCONO DI INDENNITÀ DI PIENA DISPONIBILITÀ (2)		
NUMERO DI MEDICI EX ASSOCIATI (3)		

F PEDIATRIA

ANZIANITÀ DI SPECIALIZZAZIONE	NUMERO MEDICI	CLASSI DI SCELTE	NUMERO MEDICI	NUMERO SCELTE (1)
DA 0 FINO A 2 ANNI		DA 1 A 250 SCELTE		
OLTRE 2 FINO A 9 ANNI		DA 251 A 800 SCELTE		
OLTRE 9 FINO A 16 ANNI		OLTRE 800 SCELTE		
OLTRE 16 ANNI				

	NUMERO MEDICI	NUMERO SCELTE (1)
NUMERO DI PEDIATRI CHE USUFRUISCONO DI INDENNITÀ DI PIENA DISPONIBILITÀ (4)		
NUMERO DI PEDIATRI EX ASSOCIATI (5)		

G MEDICINA DI GRUPPO (6)

	NUMERO DI MEDICI		NUMERO DI ASSISTITI	NUMERO DI GRUPPI
GENERICI		TOTALE		
PEDIATRI		DI CUI IN ETÀ INFANTILE		

(1) Indicare il numero totale degli assistiti relativi ai medici di ciascuna classe di scelte
(2) Medici che percepiscono l'indennità di piena disponibilità ai sensi dell'art. 41 punto c della convenzione di medicina generale (D.P.R. 8/6/87 n 289)
(3) Indicare il numero di medici inseriti negli elenchi regionali, ex associati di cui alla norma transitoria n. 4 della convenzione di medicina generale
(4) Medici che percepiscono l'indennità di piena disponibilità ai sensi dell'art. 29 punto c della convenzione di pediatria
(5) Indicare il numero di medici ex associati ai sensi della norma transitoria n. 1 della convenzione di pediatria (D.P.R. 8/6/87 n. 290)
(6) Medici che operano in gruppo come definito dall'art. 27 della convenzione di medicina generale

Data ....

Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS.12

ASSISTENZA DI BASE
(rilevazione annuale)

Con il modello si intende rilevare la situazione dell'assistenza sanitaria di base al 31 dicembre di ogni anno; la rilevazione ha inizio con i dati relativi alla situazione esistente al 31 dicembre 1987. Il modello deve essere inviato unitamente ai modelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione.
Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.
Tutti i campi sono obbligatori; indicare il valore zero se il dato rilevato è nullo, porre un punto interrogativo o barrare il campo se il dato esiste ma non è noto.

Quadro A
DENOMINAZIONE USL: riportare la denominazione ufficiale della USL.

Quadri B e C
Devono essere riportati i codici di cui al DM 17/9/1986.

Quadro E
NUMERO DI MEDICI CHE USUFRUISCONO DI INDENNITA DI PIENA DISPONIBILITA: indennità di cui all'art. 41, punto c, della convenzione di medicina generale (DPR 289/87).

NUMERO DI MEDICI EX ASSOCIATI: medici inseriti negli elenchi regionali, di cui alla norma transitoria n. 4 della convenzione di medicina generale.

NUMERO SCELTE: per ciascuna classe di scelte, riportare il numero totale degli assistibili relativi ai medici indicati nella precedente colonna.

Quadro F
NUMERO DI PEDIATRI CHE USUFRUISCONO DI INDENNITA DI PIENA DISPONIBILITA: indennità di cui all'art. 29, punto c, della convenzione di pediatria (DPR 290/87).

NUMERO DI PEDIATRI EX ASSOCIATI: pediatri di cui alla norma transitoria n. 1 della convenzione di pediatria.

Quadro G
NUMERO DI MEDICI: medici che operano in gruppo secondo la definizione dell'art. 27 della convenzione di medicina generale (DPR 289/87). Si tratta di medici già inclusi nei quadri E ed F.

ALLEGATO 3

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS. 21

SOSTITUZIONE **S**

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DI BASE
(rilevazione mensile)

DENOMINAZIONE U.S.L.

CODICE REGIONE	CODICE U.S.L.	ANNO	MESE

GUARDIA MEDICA

	NUMERO
PUNTI	
MEDICI TITOLARI	
MEDICI CHE USUFRUISCONO DI INDENNITÀ DI PIENA DISPONIBILITÀ	
TURNI PREFESTIVI (1)	
TURNI FESTIVI E NOTTURNI (2)	
ORE TOTALI	
TOTALE DI INTERVENTI A DOMICILIO (escluse risposte telefoniche)	
DISPONIBILITÀ DOMICILIARE	
MEDICI	
TURNI PREFESTIVI (1)	
TURNI FESTIVI E NOTTURNI (2)	
TOTALE DI INTERVENTI A DOMICILIO (escluse risposte telefoniche)	

ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA (3)

	NUMERO	IMPORTO RICHIESTO (in migliaia di lire)
RICETTE DI SPECIALITÀ MEDICINALI E GALENICI		
RICETTE DI ASSISTENZA INTEGRATIVA		
TICKET E QUOTE FISSE (SPECIALITÀ MEDICINALI)		
SOLO QUOTE FISSE (SPECIALITÀ MEDICINALI)		

MEDICINA DEI SERVIZI (4)

	MEDICI INCARICATI		MEDICI A CONTRATTO		
	ORE	NUMERO	ORE	NUMERO	VISITE
MEDICINA SCOLASTICA					
MEDICINA DELLO SPORT					
GUARDIA TURISTICA					
MEDICINA LEGALE					
ALTRE					

(1) Dalle 14 alle 20 del giorno prefestivo
(2) Festivo dalle 8 alle 20 del giorno festivo; notturno dalle 20 alle 8 del giorno successivo
(3) Indicare i dati dichiarati dalle farmacie per il mese di riferimento riportato in testata.
(4) Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi

Data ....

Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS. 21

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DI BASE (rilevazione mensile)

Con il modello vengono rilevate, con periodicità mensile, le attività relative alla guardia medica, all'assistenza farmaceutica convenzionata ed alla medicina dei servizi. Il modello deve essere inviato trimestralmente entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre.
Se il modello e inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.
Tutti i campi sono obbligatori; indicare il valore zero se il dato rilevato è nullo, porre un punto interrogativo o barrare il campo se il dato esiste ma non e noto.

Quadro A
DENOMINAZIONE USL: riportare la denominazione ufficiale della USL.

Quadri B e C
Devono essere riportati i codici di cui al DM 17/9/1986.

Quadro F
Il quadro è composto da due parti: la prima relativa alla guardia medica, la seconda alla disponibilità domiciliare. Si considera guardia medica ordinaria anche quella che viene potenziata per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dalla stagione turistica.

PUNTI: indicare il numero dei punti dove risiedono i medici di guardia. Fare riferimento alla situazione esistente alla fine del mese di rilevazione.

MEDICI CHE USUFRUISCONO DI INDENNITA DI PIENA DISPONIBILITA: indicare il numero dei medici che usufruiscono del trattamento economico previsto dal punto 2 dell'art. 17 della convenzione della guardia medica (DPR 292/87).

TURNI PREFESTIVI: dalle ore 14 alle 20 del giorno prefestivo. Indicare il numero totale di turni effettuati nel mese dai medici, titolari o supplenti.

TURNI FESTIVI E NOTTURNI: festivo, dalle ore 8 alle 20; notturno, dalle ore 20 alle 8 del giorno successivo. Indicare il numero totale di turni effettuati nel mese dai medici, titolari o supplenti.

DISPONIBILITA DOMICILIARE: riportare i dati relativi ai medici di cui al quarto comma dell'art. 12 della convenzione di guardia medica (DPR 292/87).

Quadro G
Indicare i dati relativi alla totalità delle ricette spedite nel mese di riferimento desumibili dalle distinte contabili presentate dalle farmacie ai fini della liquidazione.

Quadro H
MEDICI INCARICATI: indicare i medici di cui al capo secondo della convenzione per la medicina dei servizi (DPR 504/87). Non includere i dati relativi alle attività svolte al di fuori della convenzione.

MEDICI A CONTRATTO: indicare i medici di cui al capo primo della convenzione per la medicina dei servizi.

VISITE: indicare il numero di visite mediche; per visita si intende: visita medica semplice, visita medica con prestazione strumentale e/o certificazione, semplice prestazione strumentale, semplice certificazione.

ALLEGATO 4

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS.22

SOSTITUZIONE **S**

PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (1) (rilevazione quadrimestrale)

A DENOMINAZIONE U.S.L. ____

B CODICE REGIONE ____ | C CODICE U.S.L. ____ | D ANNO ____ | E QUADRIMESTRE ____

F TIPO PRESTAZIONE

	NUMERO MEDICI	NUMERO PRESTAZIONI (2)
1) Incisione di ascesso profondo, di flemmone favo o mastite		
2) Sutura di ferita superficiale		
3) Cateterismo uretrale nell'uomo		
4) Cateterismo uretrale nella donna		
5) Tamponamento nasale anteriore		
6) Fleboclisi		
7) Lavanda gastrica		
8) Prima medicazione		
9) Successive medicazioni		
10) Iniezione di gammaglobuline antitetaniche		
11) Vaccinazioni non obbligatorie		
12) Trattamento provvisorio di stecca Thomas di fratture di segmenti ossei e di fratture multiple di piccoli segmenti		
13) Toracentesi		
14) Iniezione sottocutanea desensibilizzante		
15) Rimozione di punti di sutura e medicazione		
16) Riduzione di lussazione		
17) Tappo cerume CUE estrazione		
18) Feci: ricerca sangue occulto su tre campioni		
19) Glicemia con colorimetro o spettrofometro su sangue capillare		
20) Azotemia con colorimetro o spettrofotometro su sangue capillare		
21) Ematocrito e Hb		
22) BHCG (test di gravidanza)		
23) Streptococco A		
24) Gonococco		
25) Prelievo vaginale per esame oncocitologico		
26) Prelievo vaginale per studio ormonale (tre prelievi)		
27) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico		
28) Urine: esàme con striscia multiparametrica (almeno 7 parametri)		
51) Fleboclisi relative a ciclo di fleboclisi ambulatoriale		
52) Iniezioni relative a ciclo curativo di iniezioni endovenose		
53) Prestazioni relative a ciclo aereosol o inalazioni caldo-umide		

(1) Prestazioni di cui al punto I dell'Art. 41 della Convezione di Medicina Generale (D.P.R. 8/6/87 n. 289)
(2) Indicare il numero di prestazioni effettuate dai medici di Medicina Generale nel quadrimestre (1, 2 o 3) di riferimento, riportato in testata

Data ....

Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS.22

PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (1) (rilevazione quadrimestrale)

Con il modello vengono rilevate, con cadenza quadrimestrale, le prestazioni di cui all'art. 41, punto I, della convenzione di medicina generale (DPR 289/87). I modelli devono essere inviati unitamente a quelli del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno in rilevazione.
Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.

Quadro A
DENOMINAZIONE USL: riportare la denominazione ufficiale della USL.

Quadri B e C
Devono essere riportati i codici di cui al DM 17/9/1986.

Quadro F
Riportare, per ogni tipo di prestazione, il numero di medici che hanno richiesto il pagamento ed il numero totale di prestazioni effettuate nel quadrimestre di riferimento indicato nel quadro E.

ALLEGATO 5

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS.23

SOSTITUZIONE S

PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (1) (rilevazione quadrimestrale)

A DENOMINAZIONE U.S.L.

B CODICE REGIONE | C CODICE U.S.L. | D ANNO | E QUADRIMESTRE

F TIPO PRESTAZIONE

	NUMERO MEDICI	NUMERO PRESTAZIONI (2)
1) Sutura di ferita superficiale		
2) Rimozione punti di sutura		
3) Fleboclisi (unica)		
4) Lavanda gastrica		
5) Trattamento con antidoti in corso di intossicazioni		
6) Tamponamento nasale anteriore		
7) Estrazione corpo estraneo dal naso		
8) Estrazione corpo estraneo dall'orecchio		
9) Tappo cerume (CUE estrazione)		
10) Prima medicazione		
11) Medicazioni successive		
12) Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi		
13) Riduzione di ernia ombelicale		
14) Riduzione di ernia inguinale		
15) Sbrigliamentoinechia piccole labbra		
16) Toilette di perionichia suppurata		
17) Riduzione della pronazione dolorosa		
18) Riduzione della sublussazione articolazione scapolo-omerale		
19) Sedute di terapia iniettoria desensibilizzante		
20) Iniezione di gammaglobuline specifiche		
21) Diatermocoagulazione cutanea		
22) Asportazione di verruche		
23) Spirometria (spirometro a cuneo, Peak-flow e simili)		
24) Urine: esame con striscie reattive multiple		
25) Iniezione endovenosa		
26) Schotch-test per ossiuri		
27) Reazione alla tubercolina (Tine-Test)		
28) Allergometria turbercolina		
29) Ricerca streptococco A		
30) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico		
31) Trattamento mastopatia suppurata in neonati		
32) Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo		
33) Glicemia su sangue capillare con spettrofotometro o colorimetro		
34) Azotemia (come sopra)		
35) VES		
36) Bilirubina (in età neonatale)		
37) Screening per l'ambliopia		
38) Boel test (screening audiometrico entro il 1° anno di età)		
51) Test cutanei per allergopatie		
52) Prestazioni relative a ciclo aerosol ò inalazioni caldo-umide		

(1) Prestazioni di cui al punto I dell'Art. 29 della Convezione di Pediatria (D.P.R. 8/6/87 n. 290)
(2) Indicare il numero di prestazioni effettuate dai pediatri nel quadrimestre (1, 2 o 3) di riferimento riportato in testata

Data .... Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

FLS.23

PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (1)
(rilevazione quadrimestrale)

Con il modello vengono rilevate, con cadenza quadrimestrale, le prestazioni di cui all'art. 29, punto I, della convenzione di pediatria (DPR 290/87). I modelli devono essere inviati unitamente a quelli del secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno in rilevazione.
Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.

Quadro A
DENOMINAZIONE USL: riportare la denominazione ufficiale della USL.

Quadri B e C
Devono essere riportati i codici di cui al DM 17/9/1986.

Quadro F
Riportare, per ogni tipo di prestazione, il numero di medici che hanno richiesto il pagamento ed il numero totale di prestazioni effettuate nel quadrimestre di riferimento indicato nel quadro E.

ALLEGATO 6

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

STS.11

DATI ANAGRAFICI DEI PRESIDI SANITARI
(rilevazione per aggiornamento)

A DENOMINAZIONE PRESIDIO

B CODICE REGIONE

C CODICE U.S.L.

D CODICE PRESIDIO

E TIPO OPERAZIONE

ACQUISIZIONE A — RETTIFICA R — CANCELLAZIONE C — CONFERMA NV

F

INDIRIZZO

COMUNE — CODICE — DESCRIZIONE — PROVINCIA

C.A.P. — TELEFONO /

DATA DI APERTURA — MESE — ANNO

DATA DI CHIUSURA — MESE — ANNO

G TIPO PRESIDIO O ATTIVITÀ
(barrare la casella corrispondente)

- 11 - AMBULATORIO E LABORATORIO
- 12 - CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE
- 13 - ATTIVITÀ DI IGIENE MENTALE
- 14 - ATTIVITÀ PER ANZIANI
- 15 - ATTIVITÀ PER DISABILI FISICI E PSICHICI
- 16 - ATTIVITÀ PER TOSSICODIPENDENTI
- 17 - CASA PROTETTA
- 18 - COMUNITÀ TERAPEUTICA
- 19 - ATTIVITÀ DI IGIENE PUBBLICA
- 20 - ATTIVITÀ DI MEDICINA DEL LAVORO
- 21 - ATTIVITÀ DI IGIENE VETERINARIA
- 22 - ATTIVITÀ DISTRETTUALE INTEGRATA

H TIPO DI RAPPORTO CON IL S.S.N.
(barrare la casella corrispondente)

- 1 - PRESIDIO PUBBLICO (1)
- 2 - PRESIDIO PRIVATO CONVENZIONATO

I
(barrare la casella corrispondente)

- 1 - PRESIDIO INTERNO AD ISTITUTO DI RICOVERO DI CURA
- 2 - PRESIDIO EXTRAOSPEDALIERO

CODICE ISTITUTO

L PER I SOLI PRESIDI PRIVATI CONVENZIONATI
(barrare la casella corrispondente)

- 1 - SINGOLO MEDICO
- 2 - SOCIETÀ
- 3 - SOCIETÀ TITOLARE ANCHE DI CASE DI CURA

(1) Per presidi pubblici si intendono sia quelli gestiti direttamente dalla USL che quelli interni ad istituti di cura a convenzione obbligatoria

Data ....

Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

STS.11

DATI ANAGRAFICI DEI PRESIDI SANITARI
(rilevazione per aggiornamento)

Con il modello si intende costituire l'anagrafe dei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati e delle attività elencate nel quadro G, con esclusione delle attività di ricovero la cui rilevazione è prevista nei modelli HSP.

La rilevazione interessa anche i presidi ubicati presso istituti di cura e tutte le strutture convenzionate esterne, compresi i singoli medici specialisti. Non vanno inclusi i medici convenzionati di base (medici di medicina generale e pediatri).

La compilazione del modello e la gestione del codice del presidio sono a cura della USL.

A regime, il modello verrà inviato annualmente prestampato con i dati contenuti nella base dati del Ministero della sanità. Il modello dovra essere restituito unitamente ai modelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione, che ha inizio con i dati relativi alla situazione esistente al 31 dicembre 1987.

Quadro A
DENOMINAZIONE PRESIDIO: indicare la denominazione ufficiale del presidio. Nel caso di specialisti convenzionati *esterni, si riporti il cognome e nome del titolare della convenzione.*

Quadri B e C
Devono essere riportati i codici di cui al DM 17/9/1986.

Quadro D
CODICE PRESIDIO: Il presidio viene individuato da un codice, assegnato dalla USL di appartenenza, così composto:
- progressivo numerico di 4 caratteri, che individua l'edificio nel quale è ubicato il presidio (gli ospedali pluripadiglione sono considerati come unico edificio);
- subprogressivo di due caratteri da utilizzare nel caso di presidi di tipo diverso ubicati nello stesso edificio. In tal caso i suddetti presidi avranno le prime quattro cifre di progressivo identiche e si differenzieranno solo per il subprogressivo.

Qualora l'edificio abbia più accessi, il progressivo di edificio deve essere lo stesso; indirizzi diversi possono comunque essere indicati per i presidi presenti nello stesso edificio.
Nel caso di cessazione di attività di un presidio, il codice assegnato non deve piu essere utilizzato.

Quadro E
Nel caso in cui il modello sia esatto e completo barrare la casella NV.
Barrare la lettera A per comunicare l'apertura di un nuovo presidio e per le comunicazioni relative al primo anno di impianto della base dati.
Se invece il modello viene utilizzato per variare o integrare i dati di un presidio già registrato (compresa la chiusura), barrare la lettera R e compilare il modello in tutte le sue parti.
Barrare infine la lettera C per cancellare un presidio comunicato per errore.

Quadro F
DATA DI APERTURA O DI CHIUSURA: indicare la data di istituzione o chiusura dei presidi a gestione diretta; per le strutture private convenzionate, indicare l'inizio o il termine del regime di convenzionamento.

Quadro G
TIPO PRESIDIO O ATTIVITA: il modello va compilato anche per i presidi o le attività che non sono espressamente elencati, ma che sono riconducibili a quelli riportati nel riquadro.
Per ogni tipo di presidio o attività deve essere compilato un modello (nel quadro G, pertanto, può essere barrata una sola casella).

AMBULATORIO E LABORATORIO: si intendono tutte le strutture che assicurano l'assistenza specialistica, diretta o convenzionata. Vanno incluse anche le strutture ospedaliere (laboratorio, terapia e diagnostica strumentale) che svolgono servizio solo per gli interni. Il day hospital, comunque definito, va escluso da questa rilevazione.

ATTIVITA DI IGIENE MENTALE: considerare i soli presidi che non prevedono assistenza domiciliare.

ATTIVITA PER DISABILI FISICI E PSICHICI: sono compresi i presidi che svolgono anche l'assistenza domiciliare.

CASA PROTETTA: si intende qualsiasi tipo di casa protetta, indipendentemente dal tipo di utenza.

COMUNITA TERAPEUTICA: si intende qualsiasi tipo di comunità terapeutica, indipendentemente dal tipo di utenza.

ATTIVITA DISTRETTUALE INTEGRATA: solo per i distretti attivati che erogano servizi in maniera integrata.

Quadro I
Vanno incluse le strutture che utilizzano personale in servizio presso un istituto di ricovero e cura e che siano situate in locali, anche distaccati, di pertinenza dell'istituto stesso.

CODICE ISTITUTO: e il codice riportato nel relativo modello HSP.11

ALLEGATO 7

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE
SEGRETARIATO

STS.21

SOSTITUZIONE

S

ATTIVITÀ CLINICA, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO (rilevazione mensile)

A DENOMINAZIONE PRESIDIO

B CODICE REGIONE	C CODICE U.S.L.	D CODICE PRESIDIO	E ANNO	F MESE

G ATTIVITÀ CLINICA

DISCIPLINA		ATTIVITÀ SVOLTA DA MEDICI DIPENDENTI		ATTIVITÀ SVOLTA DA MEDICI CONVENZIONATI	
DESCRIZIONE	CODICE	ORE	VISITE (1)	ORE	VISITE (1)
CARDIOLOGIA	08				
CHIRURGIA GENERALE	09				
DERMATOLOGIA	52				
MEDICINA GENERALE	26				
OCULISTICA	34				
ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	35				
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	36				
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	37				
OTORINOLARINGOIATRIA	38				
PEDIATRIA	39				
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE (2)	56				

H DIAGNOSTICA STRUMENTALE

	PRESTAZIONI PER ESTERNI	PRESTAZIONI PER DEGENTI (4)
ECOGRAFIA		
RADIOLOGIA (3)		
MEDICINA NUCLEARE		
T.A.C.		
R.M.N.		

I LABORATORIO

	PRESTAZIONI PER ESTERNI	PRESTAZIONI PER DEGENTI (4)
RICERCHE ED ESAMI IN TOTALE		
DI CUI RIA (5)		

(1) Nelle strutture interne ad istituti di cura si intendono le visite mediche prestate ai pazienti non degenti, a carico del SSN, includere nelle visite anche quelle comprensive di prestazioni terapeutiche o diagnostiche
(2) Personale anche non medico purché specializzato
(3) Si intendono esami completi e non singole lastre
(4) Solo per strutture interne ad istituti di cura
(5) Compresi gli esami effettuati nei servizi di radiologia

Data ....

Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

STS.21

ATTIVITA CLINICA, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO (rilevazione mensile)

Con il modello vengono rilevate le attività dei presidi pubblici o privati convenzionati che assicurano l'assistenza specialistica (tipo 11, quadro G del modello STS.11), relativamente all'attività clinica, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Il modello, compilato mensilmente, deve essere inviato trimestralmente entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre.
Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.
I presidi privati convenzionati devono indicare tutte le prestazioni erogate in regime di convenzione, anche se concesse ad assistibili provenienti da USL diversa da quella dove ha sede il presidio stesso.

Quadro A
DENOMINAZIONE PRESIDIO: indicare la denominazione ufficiale del presidio. Nel caso di specialisti convenzionati esterni, si riporti il cognome e nome del titolare della convenzione.

Quadri B e C
Devono essere riportati i codici di cui al DM 17/9/1986.

Quadro D
CODICE PRESIDIO: riportare il codice indicato nel corrispondente modello STS.11.

Quadro G
ATTIVITA CLINICA: devono essere indicate le discipline praticate nell'ambulatorio. (fare riferimento a quelle ufficialmente riconosciute). Per la specialistica convenzionata si intendono le discipline oggetto della convenzione.
Le discipline più diffuse sono prestampate nel modello; eventuali altre discipline devono essere aggiunte indicando il codice riportato nella tabella seguente. Se le righe aggiuntive non sono sufficienti, compilare un altro modello.
Cancellare le discipline prestampate, qualora non siano presenti nel presidio.

ATTIVITA SVOLTA DA MEDICI DIPENDENTI: indicare le ore mensili effettivamente svolte dai medici per singola disciplina (per il recupero e la riabilitazione funzionale, si consideri anche il personale non medico, purchè specializzato).
Indicare il numero totale di prestazioni effettuate nel mese secondo i criteri del tariffario nazionale previsto dagli art. 69 e 104 del DPR 270/87 (contratto nazionale del personale dipendente delle USL). In attesa dell'elaborazione del nuovo tariffario, utilizzare quello del contratto scaduto.
Nelle strutture interne agli istituti di cura, pubblici e privati convenzionati, si deve rilevare solo l'attività svolta ambulatorialmente per pazienti non degenti ed a carico del SSN.
Per i convenzionati esterni indicare solo le visite.

Quadri H e I
Le strutture ospedaliere pubbliche (cfr. quadro H del modello STS.11) devono indicare separatamente le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate ambulatorialmente a pazienti non degenti da quelle erogate a pazienti in regime di degenza ordinaria e di day hospital.

ALLEGATO 8

HSP.11

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

DATI ANAGRAFICI DEGLI ISTITUTI DI CURA
(rilevazione per aggiornamento)

A DENOMINAZIONE ISTITUTO

B CODICE ISTITUTO

C CODICE U.S.L.

D TIPO OPERAZIONE

ACQUISIZIONE [A] RETTIFICA [R] CANCELLAZIONE [C] CONFERMA [NV]

E

INDIRIZZO

COMUNE CODICE DESCRIZIONE PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO / DATA DI APERTURA MESE ANNO

DATA DI CHIUSURA MESE ANNO

F TIPO ISTITUTO
(barrare la casella corrispondente)

- 1 - OSPEDALE A GESTIONE DIRETTA
- 2 - CLINICA O POLICLINICO UNIVERSITARIO
- 3 - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
- 4 - OSPEDALE CLASSIFICATO O ASSIMILATO AI SENSI DELL'ART. 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 132/1968
- 5 - CASA DI CURA PRIVATA
- 6 - CASA DI CURA DI RIABILITAZIONE
- 7 - ISTITUTO PSICHIATRICO RESIDUALE
- 8 - ISTITUTO NON CLASSIFICATO PRESIDIO DELLA U.S.L.
- 9 - ENTE DI RICERCA

G TIPO PAGAMENTO (1)
(barrare la casella corrispondente)

- 1 - A RETTA
- 2 - A BILANCIO

H TIPO CASA DI CURA (solo per le case di cura private, art. 3 D.P.C.M. 27/6/1986)
(barrare la casella corrispondente)

- 1 - CASE DI CURA MEDICO-CHIRURGICHE GENERALI
- 2 - CASE DI CURA MEDICHE
- 3 - CASE DI CURA CHIRURGICHE
- 4 - CASE DI CURA AD INDIRIZZO POLISPECIALISTICO
- 5 - CASE DI CURA AD INDIRIZZO MONOSPECIALISTICO
- 6 - CASE DI CURA AD INDIRIZZO SPECIFICO

RAPPORTO CON IL SSN (2)
(barrare la casella corrispondente)

- 1 - CONVENZIONATA
- 2 - NON CONVENZIONATA

(1) Esclusi i tipi istituto 1, 5, 6 e 7
(2) Per le sole case di cura private e di riabilitazione (tipo 5, 6 e 7)

Data ....

Il Funzionario responsabile ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.11

DATI ANAGRAFICI DEGLI ISTITUTI DI CURA
(rilevazione per aggiornamento)

Con il modello si intende costituire l'anagrafe degli istituti di ricovero e cura pubblici e privati esistenti nel territorio della USL.
Il modello verrà inviato annualmente prestampato con i dati contenuti nella base dati del Ministero della sanità.
Per il primo anno, è prestampato solo parzialmente; la USL è tenuta a completare il modello nelle parti mancanti ed a restituirlo unitamente ai modelli del primo trimestre 1988. Una copia deve essere inviata dalla USL all'istituto di cui trattasi al fine di comunicare i codici attribuiti all'istituto stesso.
La USL è inoltre tenuta a comunicare i dati relativi ad istituti per i quali non è stato fornito il modello prestampato, con le stesse modalità previste per i nuovi istituti.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO: indicare la denominazione ufficiale dell'istituto di ricovero e cura.

Quadro B
CODICE ISTITUTO: il codice dell'istituto di cura precedentemente in uso viene sostituito da un nuovo codice composto da:
- codice regione di cui al DM 17.9.86 (primi 3 caratteri);
- progressivo numerico attribuito in ambito regionale (ultimi 3 caratteri).

Il nuovo codice è già riportato nel modello prestampato.
Ai nuovi istituti e a quelli eventualmente non presenti nella base dati del Ministero della sanità il codice deve essere assegnato dalla Regione che provvederà a darne comunicazione al Ministero, alla USL ed all'istituto interessato.

Quadro C
CODICE USL: deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986.

Quadro D
Se il modello è esatto e completo, barrare la casella NV.
Nel caso di apertura di un nuovo istituto, barrare la lettera A e riportare nel quadro B il codice istituto comunicato dalla Regione.

Nel caso di variazione dei dati di un istituto (compresa la chiusura), barrare la lettera R e compilare il modello in tutte le sue parti.

Barrare infine la lettera C per cancellare un istituto comunicato per errore.

Quadro E
CODICE COMUNE: riportare il codice ISTAT.

DATA DI APERTURA E DATA DI CHIUSURA: si riferiscono alla apertura di un nuovo istituto oppure alla chiusura di uno esistente.

Quadro F
TIPO ISTITUTO: indicare se l'istituto di cui trattasi è:
1 - ospedale a gestione diretta (personale dipendente del SSN);
2 - clinica o policlinico universitario (art. 39 legge 833/78);
3 - istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42 legge 833/78);
4 - ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/1968 (art. 41 legge 833/78);
5 - casa di cura privata (escluso il tipo 8);
6 - casa di cura di riabilitazione (art. 26 legge 833/78) (escluso il tipo 8);
7 - istituto psichiatrico residuale (art. 64 legge 833/78);
8 - istituto non classificato presidio della USL (art. 43 legge 833/78);
9 - ente di ricerca (art. 40 legge 833/78).

Quadro G
TIPO DI PAGAMENTO: non deve essere compilato per i tipi istituto 1, 5, 6 e 7.

Quadro H
RAPPORTO CON IL SSN: barrare la casella 1 anche se la casa di cura è parzialmente convenzionata.

ALLEGATO 9

HSP. 12

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

POSTI LETTO PER DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI
(rilevazione per aggiornamento)

A DENOMINAZIONE ISTITUTO

B CODICE ISTITUTO

C CODICE U.S.L.

D TIPO OPERAZIONE

ACQUISIZIONE [A] RETTIFICA [R] CANCELLAZIONE [C] CONFERMA [NV]

E

CODICE DEL REPARTO: CODICE DISCIPLINA	CODICE DEL REPARTO: PROGRESSIVO DI DIVISIONE O SEZIONE AGGREGATA	TIPO DIVIS. O SEZIONE AGGREGATA (1)	CODICE CASA DI CURA (2)	POSTI LETTO DELIBERATI	POSTI LETTO EFFETTIVI: PER DAY HOSPITAL	POSTI LETTO EFFETTIVI: PER DEGENZE ORDINARIE	POSTI LETTO EFFETTIVI: PER DEGENZE ORDINARIE A PAGAMENTO	DATA DI APERTURA: MESE	DATA DI APERTURA: ANNO	DATA DI CHIUSURA: MESE	DATA DI CHIUSURA: ANNO

(1) Indicare i seguenti valori: "2" divisione o sezione aggregata universitaria presso istituto non universitario
"9" divisione o sezione aggregata dislocata presso case di cura private
in tutti gli altri casi lasciare in bianco la casella
(2) Indicare il codice della casa di cura privata presso cui la divisione o sezione aggragata è dislocata

Data .. ..

Il Direttore Sanitario

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP. 12

POSTI LETTO PER DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI
(rilevazione per aggiornamento)

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno dei posti letto degli istituti di cura pubblici ed in convenzione obbligatoria, esclusi, quindi, quelli aventi TIPO ISTITUTO 5 e 6 (quadro F del modello HSP. 11).
Il modello verrà inviato annualmente prestampato con i dati contenuti nella base dati del Ministero della sanità. Per il primo anno il modello è prestampato solo parzialmente; la USL è tenuta a restituirlo unitamente ai modelli del primo trimestre 1988
La validazione dei dati prestampati e l eventuale aggiornamento spettano, in ogni caso, al direttore sanitario dell'istituto di cura a cui i modelli verranno inviato dalla USL territorialmente competente.
La USL è inoltre tenuta a comunicare i dati relativi ad istituti per i quali non e stato fornito il modello prestampato, con le stesse modalità previste per i nuovi istituti.
Dovranno essere comunicate nel corso dell'anno solo le variazioni relative ad apertura e chiusura di reparti.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO indicare la denominazione ufficiale dell istituto di cura.

Quadro B
CODICE ISTITUTO riportare il codice indicato nel corrispondente modello HSP 11

Quadro C
CODICE USL deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986

Quadro D
Nel caso di un nuovo istituto, barrare la lettera A e riportare nel quadro B il codice comunicato dalla Regione; barrare la lettera A anche nel caso di apertura di un reparto, indicando, oltre a tutti gli altri dati previsti, la data di apertura nelle apposite caselle del quadro E.

Per variare dati già comunicati, barrare la lettera R e compilare il modello indicando i dati relativi ai soli reparti interessati alla variazione. Nel caso di chiusura di un reparto, indicare, oltre agli altri dati previsti, la data relativa nelle apposite caselle del quadro E e barrare la lettera R.

Per cancellare un reparto comunicato per errore compilare i quadri A, B e C, barrare la lettera C del quadro D e riportare nel quadro E solo i dati relativi al reparto da cancellare.

Quadro E
CODICE DISCIPLINA vedi tabella seguente

PROGRESSIVO DI DIVISIONE O SEZIONE AGGREGATA le divisione devono essere numerate progressivamente nell'ambito della stessa disciplina Per le sezioni aggregate, barrare con X l'apposita casella, riportare il codice proprio della disciplina ed il progressivo di sezione aggregata nell'ambito della stessa disciplina.

TIPO DIVISIONE O SEZIONE AGGREGATA indicare i seguenti valori 2' per la divisione o sezione aggregata universitaria dislocata presso istituto non universitario, "9" per la divisione o sezione aggregata di un istituto di cura pubblico dislocata presso casa di cura privata; in tutti gli altri casi lasciare in bianco la casella.

CODICE CASA DI CURA indicare il codice della casa di cura privata presso cui la divisione o sezione aggregata è dislocata; il campo deve essere compilato se il tipo divisione è "9".

POSTI LETTO DELIBERATI: indicare i posti letto deliberati per la degenza ordinaria (inclusi quelli a pagamento) ed escludere quelli deliberati per il day hospital.

POSTI LETTO EFFETTIVI PER DAY HOSPITAL limitatamente alle finalità della rilevazione, sono definiti come ricoveri in day hospital quelli che, all atto dell'ammissione, si prevedono di durata non superiore alle 12 ore e che fanno parte di un ciclo programmato composto da più contatti con la struttura.

POSTI LETTO EFFETTIVI PER DEGENZE ORDINARIE tutti i posti letto impiegati in regime di ricovero ordinario, esclusi i posti letto a pagamento e quelli utilizzati per day hospital.

POSTI LETTO EFFETTIVI PER DEGENZE ORDINARIE A PAGAMENTO indicare i posti letto, limitatamente al regime di ricovero ordinario utilizzati per ricoveri non a carico del SSN

ALLEGATO 10

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.13

PERSONALE E POSTI LETTO PER DISCIPLINA DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE E NON

(rilevazione per aggiornamento)

A DENOMINAZIONE CASA DI CURA

B CODICE CASA DI CURA

C CODICE U.S.L.

D TIPO OPERAZIONE: ACQUISIZIONE [A] RETTIFICA [R] CANCELLAZIONE [C] CONFERMA [NV]

E DATI RELATIVI AL PERSONALE

FIGURE PROFESSIONALI	DIPENDENTI	A RAPPORTO LIBERO-PROFESSIONALE
MEDICI		
CHIMICI		
FISICI		
BIOLOGI		
INFERMIERI		

F DATI RELATIVI AI POSTI LETTO

TOTALE POSTI LETTO NON CONVENZIONATI

POSTI LETTO CONVENZIONATI (1)

CODICE DISCIPLINA	FASCIA DI APPARTENENZA	POSTI LETTO PER DEGENZA ORDINARIA	POSTI LETTO PER DAY-HOSPITAL	DATA INIZIO CONVENZIONAMENTO MESE	DATA INIZIO CONVENZIONAMENTO ANNO	DATA FINE CONVENZIONAMENTO MESE	DATA FINE CONVENZIONAMENTO ANNO

(1) Esclusi i posti letto per i quali l'assistenza è fornita da personale dipendente da istituti pubblici

Data .... Il Direttore Sanitario ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.13

PERSONALE E POSTI LETTO PER DISCIPLINA DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE E NON (rilevazione per aggiornamento)

Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale e dei posti letto delle case di cura private anche non convenzionate (TIPO ISTITUTO 5 e 6 del quadro F, modello HSP. 11).

Il modello verra inviato annualmente prestampato con i dati contenuti nella base dati del Ministero della sanita. Per il primo anno e prestampato solo parzialmente; la USL e tenuta a restituirlo unitamente ai modelli del primo trimestre 1988.

La validazione dei dati prestampati e l'eventuale aggiornamento spettano, in ogni caso, al direttore sanitario dell'istituto di cura a cui i modelli verranno inviati dalla USL territorialmente competente.
La USL è inoltre tenuta a comunicare i dati relativi ad istituti per i quali non è stato fornito il modello prestampato, con le stesse modalita previste per i nuovi istituti.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO: indicare la denominazione ufficiale dell'istituto di cura.

Quadro B
CODICE ISTITUTO: riportare il codice indicato nel corrispondente modello HSP. 11.

Quadro C
CODICE USL: deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986.

Quadro D
Nel caso di un nuovo istituto, barrare la lettera A e riportare nel quadro B il codice comunicato dalla Regione; barrare la lettera A anche per comunicare i dati relativi a discipline per le quali ha inizio il regime di convenzionamento, indicando la data di apertura nelle apposite caselle del quadro F.

Per variare dati già comunicati, barrare la lettera R e compilare il modello indicando i dati relativi alle sole discipline interessate alla variazione. Nel caso di chiusura di una disciplina, indicare, oltre agli altri dati previsti, la data relativa nelle apposite caselle del quadro F e barrare la lettera R.

Per cancellare una disciplina comunicata per errore, compilare i quadri A, B, e C, barrare la lettera C del quadro D e riportare nel quadro F solo i dati relativi alla disciplina da cancellare.

Quadro E
CODICE DISCIPLINA: Vedi tabella seguente.

Quadro F
POSTI LETTO NON CONVENZIONATI: le case di cura private totalmente convenzionate devono indicare il valore zero nel campo.

POSTI LETTO CONVENZIONATI: sono esclusi i posti letto per i quali l'assistenza è fornita da personale dipendente da strutture pubbliche (case di cura che ospitano reparti di ospedali pubblici).

FASCIA DI APPARTENENZA: indicare, soltanto per le case di cura convenzionate di TIPO ISTITUTO 5, i valori "A" "B" "C" e "D" previsti dalla relativa convenzione.

DAY HOSPITAL: limitatamente alle finalita della rilevazione, sono definiti come ricoveri in day hospital quelli che, all'atto dell'ammissione, si prevedono di durata non superiore alle 12 ore e che fanno parte di un ciclo programmato composto da più contatti con la struttura.

ALLEGATO 11

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.14

GRANDI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSI E CURA PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI (1)

(rilevazione per aggiornamento annuale)

A | DENOMINAZIONE ISTITUTO

B | CODICE ISTITUTO

C | CODICE U.S.L.

D | TIPO OPERAZIONE

ACQUISIZIONE	RETTIFICA	CANCELLAZIONE	CONFERMA
A	R	C	NV

E | DATI RELATIVI ALLE APPARECCHIATURE

TIPO APPARECCHIATURA		VALORE DI ACQUISIZIONE (in migliaia di lire) (2)	TIPO DI ACQUISIZIONE				DATA DI ACQUISIZIONE (3)		DATA DI ATTIVAZIONE (4)	
			ACQUISTO	DONAZIONE	LEASING	ALTRI	MESE	ANNO	MESE	ANNO
1 - T.A.C	1									
	2									
	3									
2 - R.M.N.	1									
3 - Ecotomografo	1									
	2									
4 - Angiografia Digitale Computerizzata	1									
	2									
5 - Acceleratore lineare	1									
6 - Litotritore	1									
7 - Analizzatore Sequenziale Multiplo	1									
	2									
8 - Gamma camera computerizzata	1									
	2									

(1) Devono essere considerate anche le apparecchiature utilizzate esclusivamente per pazienti non ricoverati
(2) Indicare il valore di mercato dell'apparecchiatura all'atto della acquisizione
(3) Indicare la data di arrivo dell'apparecchiatura presso l'istituto
(4) Nel caso l'apparecchiatura non sia ancora attivata, lasciare in bianco le caselle

Data ....

Il Direttore Sanitario ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.14

GRANDI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSI E CURA PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI (1)
(rilevazione per aggiornamento annuale)

Con il modello si intende costituite l'anagrafe delle grandi apparecchiature in possesso degli istituti di ricovero e cura pubblici e privati.

A regime, il modello verra inviato annualmente prestampato con i dati contenuti nella base dati del Ministero della sanità. Il modello deve essere inviato unitamente ai modelli del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione, che ha inizio con i dati relativi alla situazione esistente al 31 dicembre 1987.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO: indicare la denominazione ufficiale dell'istituto di cura.

Quadro B
CODICE ISTITUTO: riportare il codice indicato nel corrispondente modello HSP. 11.

Quadro C
CODICE USL: deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986.

Quadro D
Nel caso in cui il modello sia esatto e completo, barrare la casella NV.
Barrare la lettera A per comunicare che un istituto si è dotato, per la prima volta, di una o più apparecchiature elencate nel quadro E e per le comunicazioni relative al primo anno di impianto della base dati.
Se invece il modello viene utilizzato per variare o integrare i dati di apparecchiature già registrate, barrare la lettera R e compilare il modello indicando tutti i dati relativi alle sole apparecchiature interessate alla variazione.
Barrare infine la lettera C per cancellare un modello o una apparecchiatura comunicati per errore.

Quadro E
VALORE DI ACQUISIZIONE: a seconda dei casi, indicare il valore di acquisto o il valore di mercato al momento dell'acquisizione. Qualora le righe del quadro E non fossero sufficienti per comunicare tutte le apparecchiature presenti in un istituto, compilare un nuovo modello correggendo la numerazione che precede il VALORE DI ACQUISIZIONE.

ALLEGATO 12

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.21

SOSTITUZIONE S

RICOVERI PER REGIONE DI PROVENIENZA
(rilevazione mensile)

DENOMINAZIONE ISTITUTO

CODICE ISTITUTO | CODICE U.S.L. | ANNO | MESE

PROVENIENZA		DIMESSI PER TIPO DI DISCIPLINA NEL MESE			
DESCRIZIONE	CODICE	BASE	SPECIALITÀ	ALTA SPECIALITÀ	DEGENTI A FINE MESE DI LUNGO DEGENZA
PIEMONTE	010				
V. AOSTA	020				
LOMBARDIA	030				
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO-BOZEN	041				
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	042				
VENETO	050				
FRIULI-VENEZIA GIULIA	060				
LIGURIA	070				
EMILIA ROMAGNA	080				
TOSCANA	090				
UMBRIA	100				
MARCHE	110				
LAZIO	120				
ABRUZZO	130				
MOLISE	140				
CAMPANIA	150				
PUGLIA	160				
BASILICATA	170				
CALABRIA	180				
SICILIA	190				
SARDEGNA	200				
PAESI CEE	300				
PAESI EXTRA-CEE CONVENZIONATI	400				
PAESI EXTRA-CEE NON CONVENZIONATI	500				

Data .... Il Direttore Sanitario ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.21

RICOVERI PER REGIONE DI PROVENIENZA (rilevazione mensile)

Con il modello si intende rilevare, con periodicità mensile, il numero dei ricoveri, per regione di provenienza, effettuati presso gli istituti pubblici e privati convenzionati. Il modello deve essere inviato trimestralmente entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre.
Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.
Riportare, per ogni istituto di cura, i dimessi nel mese di riferimento, distinti per tipo di disciplina secondo la classificazione della tabella seguente e per regione di provenienza, non tralasciando la regione nella quale è ubicato l'istituto medesimo. Le ultime tre righe sono riservate ai dimessi provenienti da Stati Esteri.

Per i ricoveri effettuati nelle discipline di lungodegenza (codici di disciplina 60 e 22) devono essere indicati i degenti presenti alla fine del mese di riferimento.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO: indicare la denominazione ufficiale dell'istituto di cura.

Quadro B
CODICE ISTITUTO: riportare il codice indicato nel corrispondente modello HSP. 11.

Quadro C
CODICE USL: deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986

CLASSIFICAZIONE DELLE DISCIPLINE AI FINI DELLA MOBILITÀ OSPEDALIERA

DISCIPLINE DI BASE

51 Astanteria
09 Chirurgia generale
26 Medicina generale
37 Ostetricia e ginecologia
39 Pediatria

DISCIPLINE DI ALTA SPECIALITÀ

07 Cardiochirurgia
18 Ematologia
47 Grandi ustionati
48 Nefrologia (abilitato al trapianto di rene)
30 Neurochirurgia
49 Terapia intensiva
73 Terapia intensiva neonatale
50 Unità coronarica
28 Unità spinale

DISCIPLINE DI ALTRE SPECIALITÀ

01 Allergologia
03 Anatomia ed istologia patologica
82 Anestesia e rianimazione
05 Angiologia
08 Cardiologia
10 Chirurgia maxillo facciale
11 Chirurgia pediatrica
12 Chirurgia plastica
13 Chirurgia toracica
14 Chirurgia vascolare
02 Dermatologia
97 Detenuti
54 Emodialisi
55 Farmacologia clinica
57 Fisiopatologia della riproduzione umana
58 Gastroenterologia
21 Geriatria
20 Immunologia
19 Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione
24 Malattie infettive e tropicali
25 Medicina del lavoro
27 Medicina legale
61 Medicina nucleare
15 Medicina sportiva
41 Medicina termale
29 Nefrologia
62 Neonatologia
32 Neurologia
33 Neuropsichiatria infantile
34 Oculistica
35 Odontoiatria e stomatologia
64 Oncologia
36 Ortopedia e traumatologia
38 Otorinolaringoiatria
68 Pneumologia
46 Psichiatria
69 Radiologia
70 Radioterapia
56 Recupero e riabilitazione funzionale
71 Reumatologia
42 Tossicologia
43 Urologia
78 Urologia pediatrica

DISCIPLINE DI LUNGODEGENZA

60 Lungodegenti
22 Residuale manicomiale

ALLEGATO 13

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI RICOVERI (rilevazione mensile)

HSP. 22

SOSTITUZIONE: S

A DENOMINAZIONE ISTITUTO

B CODICE ISTITUTO | C CODICE U.S.L. | D ANNO | E MESE

F

CODICE REPARTO		DEGENTI INIZIO MESE (1)	INGRESSI NEL MESE (1)		DIMESSI NEL MESE (1)		ENTRATI E USCITI NELLO STESSO GIORNO	DECEDUTI (3)	GIORNATE DI DEGENZA (1)	INTERVENTI CHIRURGICI	POSTI LETTO EFFETTIVI (4)
CODICE DISCIPLINA	PROGRESSIVO DI DIVISIONE O DI SEZIONE AGGREGATA		TOTALE	DI CUI TRASFERITI (2)	TOTALE	DI CUI TRASFERITI (2)					

(1) esclusa attività di DAY-HOSPITAL e gli entrati ed usciti nello stesso giorno
(2) si intendono i trasferimenti all'interno dell'istituto
(3) compresi gli entrati e usciti nello stesso giorno
(4) compresi i posti letto a pagamento ed esclusi quelli di DAY-HOSPITAL

Data ....

Il Direttore Sanitario ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP. 22

ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI RICOVERI (rilevazione mensile)

Con il modello si intende rilevare, con periodicità mensile, l'attività di ricovero degli istituti di cura pubblici, esclusi quelli indicati con il TIPO ISTITUTO 5 e 6 nel quadro F del modello HSP.11. Il modello deve essere inviato trimestralmente entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre.
Tutti i dati del modello devono essere riferiti ai soli posti letto utilizzati per degenze ordinarie, escludendo il nido ed il day hospital.
Limitatamente alle finalità della rilevazione, sono definiti come ricoveri in day hospital quelli che, all'atto dell'ammissione, si prevedono di durata non superiore alle 12 ore e che fanno parte di un ciclo programmato composto da più contatti con la struttura.
Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO indicare la denominazione ufficiale dell'istituto di cura

Quadro B
CODICE ISTITUTO riportare il codice indicato nel corrispondente modello HSP 11

Quadro C
CODICE USL deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986

Quadro F
CODICE REPARTO nell'elencare le divisioni e le sezioni aggregate, fare riferimento al modello HSP. 12, riportando gli stessi codici di disciplina ed i progressivi di divisione e sezione aggregata.

DEGENTI INIZIO MESE indicare i degenti presenti all'inizio del mese

INGRESSI NEL MESE esclusi gli entrati ed usciti nello stesso giorno

INGRESSI NEL MESE-TRASFERITI si intendono gli ingressi per trasferimento da altro reparto dello stesso istituto. Sono una parte del totale degli ingressi.

DIMESSI NEL MESE esclusi gli entrati ed usciti nello stesso giorno

DIMESSI NEL MESE-TRASFERITI si intendono i dimessi per trasferimento ad altro reparto dello stesso istituto. Sono una parte del totale dei dimessi

ENTRATI ED USCITI NELLO STESSO GIORNO devono essere compresi i deceduti ed i trasferiti; non va considerata l'attività di day hospital che è oggetto di rilevazione in altro modello

DECEDUTI compresi i ricoverati deceduti nello stesso giorno di ingresso

GIORNATE DI DEGENZA esclusi gli entrati ed usciti nello stesso giorno

INTERVENTI CHIRURGICI numero degli interventi chirurgici effettuati in sala operatoria.

POSTI LETTO EFFETTIVI indicare i posti letto effettivi che risultano dalla somma dei posti letto per le degenze ordinarie e per le degenze ordinarie a pagamento riporati nel modello HSP.12.

ALLEGATO 14

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.23

SOSTITUZIONE

S

ATTIVITÀ DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE E NON RICOVERI

(rilevazione mensile)

A DENOMINAZIONE CASA DI CURA

B CODICE CASA DI CURA

C CODICE U.S.L.

D ANNO

E MESE

F ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

CODICE DISCIPLINA	DEGENTI INIZIO MESE (1)	INGRESSI NEL MESE TOTALE (1)	INGRESSI NEL MESE DI CUI TRASFERITI (2)	DIMESSI NEL MESE TOTALE (1)	DIMESSI NEL MESE DI CUI TRASFERITI (2)	ENTRATI E USCITI NELLO STESSO GIORNO	DECEDUTI (3)	GIORNATE DI DEGENZA (1)	INTERVENTI CHIRURGICI

G ATTIVITÀ PRIVATA

DEGENTI INIZIO MESE (1)	INGRESSI NEL MESE (1)	DIMESSI NEL MESE (1)	ENTRATI E USCITI NELLO STESSO GIORNO	DECEDUTI (3)	GIORNATE DI DEGENZA (1)	INTERVENTI CHIRURGICI

(1) Esclusa l'attività di DAY-HOSPITAL e gli entrati e usciti nello stesso giorno
(2) Si intendono i trasferimenti all'interno della casa di cura
(3) Compresi gli entrati e usciti nello stesso giorno

Data ....

Il Direttore Sanitario ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE
SEGRETARIATO

HSP.23

ATTIVITÀ DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE E NON RICOVERI

(rilevazione mensile)

Con il modello si intende rilevare, con periodicità mensile, l'attività di ricovero delle case di cura private (TIPO ISTITUTO 5 e 6 nel quadro F del modello HSP.11). Il modello deve essere inviato trimestralmente entro trenta giorni dalla data di scadenza del trimestre.

Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.

Le case di cura convenzionate che esplicano anche attività non convenzionate devono compilare i quadri F e G; le case di cura private non convenzionate devono compilare solo il quadro G.

Per le attività in convenzione, riferirsi ai codici delle discipline riportati nel modello HSP. 13.

L'attività svolta nei reparti ospedalieri che utilizzano strutture presso cliniche private deve essere rilevata dall'ospedale da cui dipende il reparto.

Tutti i dati del modello devono essere riferiti ai ricoveri per degenze a carico del SSN, escludendo il nido ed il day hospital.

Limitatamente alle finalità della rilevazione, sono definiti come ricoveri in day hospital quelli che, all'atto dell'ammissione, si prevedono di durata non superiore alle 12 ore e che fanno parte di un ciclo programmato composto da più contatti con la struttura.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO: indicare la denominazione ufficiale dell'istituto di cura.

Quadro B
CODICE DELLA CASA DI CURA: riportare il codice indicato nel corrispondente modello HSP. 11.

Quadro C
CODICE USL: deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986.

Quadro F
CODICE DISCIPLINA: riportare i codici delle discipline indicati nel modello HSP. 13.

DEGENTI INIZIO MESE. indicare i degenti presenti all'inizio del mese.

INGRESSI NEL MESE: esclusi gli entrati ed usciti nello stesso giorno.

INGRESSI NEL MESE-TRASFERITI: si intendono gli ingressi per trasferimento da altro reparto dello stesso istituto. Sono una parte del totale degli ingressi.

DIMESSI NEL MESE: esclusi gli entrati ed usciti nello stesso giorno.

DIMESSI NEL MESE-TRASFERITI: si intendono i dimessi per trasferimento ad altro reparto dello stesso istituto. Sono una parte del totale dei dimessi.

ENTRATI ED USCITI NELLO STESSO GIORNO: devono essere compresi i deceduti ed i trasferiti; non va considerata l'attività di day hospital che è oggetto di rilevazione in altro modello.

DECEDUTI: compresi i ricoverati deceduti nello stesso giorno di ingresso.

GIORNATE DI DEGENZA: esclusi gli entrati ed usciti nello stesso giorno.

INTERVENTI CHIRURGICI: numero degli interventi chirurgici effettuati in sala operatoria

Quadro G
Valgono le corrispondenti note esplicative del quadro F.
Per l'attività privata non è richiesta la suddivisione per discipline.

ALLEGATO 15

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE SEGRETARIATO

HSP.24

SOSTITUZIONE

S

ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI DAY HOSPITAL, NIDO E PRONTO SOCCORSO (rilevazione mensile)

A DENOMINAZIONE ISTITUTO

B CODICE ISTITUTO	C CODICE U.S.L.	D ANNO	E MESE

F DAY-HOSPITAL

CODICE DEL REPARTO (1)			NUMERO PAZIENTI		
CODICE DISCIPLINA	PROGRESSIVO DI DIVISIONE O SEZIONE AGGREGATA		NUOVI CICLI DI TRATTAMENTO	CICLI INIZIATI NEI MESI PRECEDENTI	GIORNATE DI PRESENZA (2)

G NIDO

CODICE DEL REPARTO (1)			NUMERO NEONATI		
CODICE DISCIPLINA	PROGRESSIVO DI DIVISIONE O SEZIONE AGGREGATA		NATI NEL MESE	NEONATI PRESENTI A INIZIO PERIODO	GIORNATE DI PRESENZA (2)

H

	NUMERO PAZIENTI			
	RICOVERATI	NON RICOVERATI	DI CUI INVIATI AD ALTRO ISTITUTO	DECEDUTI
PRONTO SOCCORSO				

(1) Indicare il codice del reparto al quale è aggregato il DAY-HOSPITAL o il NIDO rispettivamente, nell'elencare le discipline / divisioni / sezioni aggregate fare riferimento a quanto indicato nei relativi modelli HSP 12 e HSP 13. Nel caso di esistenza di uno specifico reparto di DAY-HOSPITAL riempire una sola riga utilizzando lo specifico codice (02) senza tener conto delle eventuali diverse discipline presenti.

(2) Per il DAY-HOSPITAL indicare il numero complessivo di giornate di presenza comprendendo i nuovi cicli di trattamento e quelli iniziati nei mesi precedenti: per il NIDO si considerino le giornate di presenza dei neonati nel mese e di quelli presenti all'inizio del mese.

Data ....

Il Direttore Sanitario ....

SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
MINISTERO DELLA SANITÀ
SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE
SEGRETARIATO

HSP.24

ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI DAY HOSPITAL, NIDO E PRONTO SOCCORSO (rilevazione mensile)

Con il modello si intende rilevare, con periodicità mensile, l'attività di day hospital, nido e pronto soccorso degli istituti di cura pubblici e privati convenzionati. Il modello deve essere inviato trimestralmente entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza del trimestre.
Se il modello è inviato in sostituzione, barrare il quadro S posto a lato dell'intestazione.

Quadro A
DENOMINAZIONE ISTITUTO: indicare la denominazione ufficiale dell'istituto di cura.

Quadro B
CODICE ISTITUTO: riportare il codice indicato nel corrispondente modello HSP.11.

Quadro C
CODICE USL: deve essere riportato il codice di cui al DM 17/9/1986.

Quadro F
Limitatamente alle finalità della rilevazione, sono definiti come ricoveri in day hospital quelli che, all'atto dell'ammissione, si prevedono di durata non superiore alle 12 ore e che fanno parte di un ciclo programmato composto da più contatti con la struttura.

CODICE DEL REPARTO: elencare le divisioni o le sezioni aggregate nelle quali viene svolta anche l'attività di day hospital, facendo riferimento ai codici utilizzati nei modelli HSP.12 o HSP.13. Se invece esiste uno specifico reparto di day hospital, indicare il codice di disciplina 02, indipendentemete dalle discipline presenti.
Per le case di cura private convenzionate (TIPO ISTITUTO 5 o 6), non è richiesto il progressivo di divisione, in accordo con quanto indicato nel modello HSP.13.

NUOVI CICLI DI TRATTAMENTO: indicare il numero di pazienti che iniziano il ciclo di trattamento nel mese.

CICLI DI TRATTAMENTO INIZIATI NEI MESI PRECEDENTI: indicare il numero di pazienti che proseguono, nel mese di riferimento, cicli già iniziati.

Quadro G
Riportare l'attività svolta nelle strutture destinate ad ospitare i neonati sani, comprendendo anche quelli che sono ospitati in culle situate presso il letto della madre.

CODICE DEL REPARTO: elencare le divisioni o le sezioni aggregate alle quali è associato il nido, facendo riferimento ai codici utilizzati nel modello HSP.12; per le case di cura private convenzionate (TIPO ISTITUTO 5 o 6), indicare solo il codice di disciplina, in accordo con quanto indicato nel modello HSP.13.

GIORNATE DI PRESENZA: indicare il numero complessivo di giornate di presenza relative al mese di riferimento, includendo anche i neonati ospitati in culle situate presso il letto della madre ed escludendo i neonati ricoverati in degenza ordinaria.

Quadro H
RICOVERATI: pazienti avviati per il ricovero ai reparti dell'istituto di cura dove ha sede il pronto soccorso.

NON RICOVERATI: pazienti non ricoverati in reparti dell'istituto di cura dove ha sede il pronto soccorso.

DI CUI INVIATI AD ALTRO ISTITUTO: pazienti non ricoverati ma avviati per il ricovero a reparti di altro istituto di cura.

ALLEGATO 16

REGIONE	U.S.L.	TRIMESTRE	ANNO	CONTO CONSUNTIVO ANNO
		1 2 3 4		

IMPEGNI RELATIVI A SPECIFICI CAPITOLI DI SPESA

(lettera circolare n. 100/SCPS/7.1/20311)

CODICE	GESTIONE COMPETENZA	IMPEGNI
	CAPITOLO 011 - COMPETENZE ACCESSORIE, AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI, AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	
600	INDENNITA NOTTURNA E FESTIVA	
601	INDENNITA DI REPERIBILITA	
602	LAVORO STRAORDINARIO	
603	ISTITUTO INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA	
604	INDENNITA DI MISSIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGI INDENNITA DI RISCHIO E TUTTO CIO CHE NON È COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI	
TOTALE (605)		
	CAPITOLO 017 - COMPETENZE ACCESSORIE, AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI, AL PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	
606	INDENNITA NOTTURNA E FESTIVA	
607	INDENNITA DI REPERIBILITA	
608	LAVORO STRAORDINARIO	
609	ISTITUTO INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA	
610	INDENNITA DI MISSIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGI INDENNITA DI RISCHIO E TUTTO CIO CHE NON È COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI	
TOTALE (611)		
	CAPITOLO 023 - COMPETENZE ACCESSORIE, AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI, AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	
612	INDENNITA NOTTURNA E FESTIVA	
613	INDENNITA DI REPERIBILITA	
614	LAVORO STRAORDINARIO	
615	ISTITUTO INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA	
616	INDENNITA DI MISSIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGI INDENNITA DI RISCHIO E TUTTO CIO CHE NON È COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI	
TOTALE (617)		
	CAPITOLO 029 - COMPETENZE ACCESSORIE, AL LORDO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI, AL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	
618	INDENNITA NOTTURNA E FESTIVA	
619	INDENNITA DI REPERIBILITA	
620	LAVORO STRAORDINARIO	
621	ISTITUTO INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA	
622	INDENNITA DI MISSIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGI INDENNITA DI RISCHIO E TUTTO CIO CHE NON È COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI	
TOTALE (623)		

CODICE	GESTIONE COMPETENZA	IMPEGNI
	CAPITOLO 042 - ASSISTENZA MEDICO-GENERICA CONVENZIONATA	
624	MEDICINA GENERICA IN CONVENZIONE	
625	PEDIATRIA IN CONVENZIONE	
626	GUARDIA MEDICA, FESTIVA E NOTTURNA	
627	GUARDIA MEDICA TURISTICA	
628	VISITE OCCASIONALI E ALTRE VOCI DI SPESA NON COMPRESE NEI PUNTI PRECEDENTI	
TOTALE (629)		
	CAPITOLO 057 - ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI ASSISTITI TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE	
630	INDENNITA DI DISAGIATA RESIDENZA	
631	ASSISTENZA INTEGRATIVA PRESCRITTA SU RICETTA E FORNITA TRAMITE FARMACIE CONVENZIONATE	
632	ASSISTENZA FARMACEUTICA (specialità medicinali e galenici)	
TOTALE (633)		
	CAPITOLO 060 - ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA IN CONVENZIONE	
634	ASSISTENZA PROTESICA	
635	ASSISTENZA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE AD ESCLUSIONE DI QUELLA OSPEDALIERA IN CONVENZIONE EX ART 26 LEGGE 833/78	
TOTALE (636)		
	CAPITOLO 063 - ASSISTENZA TERMALE E INTEGRATIVA DIVERSA IN CONVENZIONE	
637	ASSISTENZA TERMALE	
638	INTEGRATIVA DIVERSA IN CONVENZIONE	
TOTALE (639)		
	CAPITOLO 075 - ASSISTENZA OSPEDALIERA IN CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE	
640	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE EX ART 44 LEGGE 833/78	
641	ASSISTENZA OSPEDALIERA IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE PRIVATI CONVENZIONATI EX ART 26 LEGGE 833/78	
TOTALE (642)		

88A1403

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 marzo 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 867/FPC/ZA del 23 dicembre 1986 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Roccalbegna, in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 1397/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 867/FPC/ZA del 23 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987, con la quale veniva assegnato al comune di Roccalbegna un contributo di lire 800 milioni per gli interventi più urgenti di consolidamento del movimento franoso riguardante parte dell'abitato del capoluogo;

Vista la richiesta del comune di Roccalbegna di riservare parte del contributo concesso per lo studio geognostico delle aree interessate al dissesto idrogeologico;

Considerato che la richiesta è motivata dalla necessità di acquisire tutti gli elementi utili al fine di definire le tipologie di intervento;

Ritenuto necessario aderire alla richiesta della imprescindibile esigenza degli accertamenti geognostici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 867/FPC/ZA del 23 dicembre 1986 è così modificato:

«Al comune di Roccalbegna è assegnato per gli interventi di cui in premessa un contributo speciale nella misura massima di lire 800 milioni ripartito in lire 323 milioni per studi geognostici e lire 477 milioni per le prime opere urgenti a difesa della pubblica incolumità».

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1512

ORDINANZA 23 marzo 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. (Ordinanza n. 1398/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 5815 del 26 giugno 1987 con cui il sindaco del comune di Nizza Monferrato, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 227 del 25 giugno 1987, chiede la concessione di un mutuo di L. 1.000.000.000, necessario per il finanziamento dei lavori dell'acquedotto comunale;

Vista la nota n. 725 del 28 gennaio 1988 della regione Piemonte;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico al comune di Nizza Monferrato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Nizza Monferrato, in provincia di Asti, un contributo straordinario di L. 500.000.000 a parziale copertura delle spese relative ai lavori indicati in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Nizza Monferrato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1513

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Roma. (Deliberazione n. 4747).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore ai trasporti;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 settembre 1983 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica completa ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, parte dei territori siti nell'ambito del comune di Roma;

Considerato, altresì, che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma e che nessuna opposizione è pervenuta contro la proposta di vincolo;

Considerato che i territori anzidetti in località Maccarese e Focene (comune di Roma) presentano caratteristiche orografiche e vegetazionali, tuttora intatte, analoghe a quelle della zona ricadente nel comprensorio di Fregene già sottoposta a vincolo con decreto ministeriale 18 maggio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 3 giugno 1954;

Ritenuto che, al fine di consentire la tutela ambientale di queste località e permettere la creazione di un «continuum» con la zona di Fregene già sottoposta a vincolo, debba essere proposto l'ampliamento del vincolo paesistico già esistente per la zona di Fregene, alle località «Maccarese e Focene»;

Fatto salvo quanto disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto ministeriale 21 maggio 1985, concernente «Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Maccarese e Focene. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero comprensorio di Fregene, nel comune di Roma di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1954»;

All'unanimità;

Delibera:

1) Le località di Maccarese e Focene hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

I Zona:

seguendo il corso del fosso dei Tre Denari procede in linea retta incrociando via dei Monti dell'Ara all'altezza del casale Vigna e prosegue poi sino ad incrociare via Praia a Mare, piega a sinistra e risale il fosso Arrone sino a riconnettersi con il vincolo già imposto con decreto ministeriale 18 maggio 1954, seguendone il limite sino alla foce del corso d'acqua e risalendo in direzione Nord-Ovest lungo il mare sino a ritornare al punto di partenza.

II Zona:

partendo dall'incrocio fra viale Castellammare e via della Veneziana segue verso nord-est, via della Veneziana per un tratto di metri lineari 515, piega poi ad angolo retto verso sud-est con una linea retta parallela al viale già denominato Clementino sino a congiungersi con il collettore generale delle acque alte, segue il collettore verso sud-ovest fino ad incontrare il punto d'incrocio del vincolo paesistico già posto con decreto ministeriale 18 maggio 1954.

Da questo punto d'incrocio riprende verso nord-ovest l'ex viale Clementino seguendo il limite del vincolo già posto con decreto ministeriale 18 maggio 1954 fino a raggiungere nuovamente il punto d'incrocio tra via della Veneziana e viale Castellammare.

III Zona:

dal punto d'incrocio tra viale ex Clementino ora viale Castellammare con il collettore generale delle acque alte procede in linea retta sino ad incrociare il collettore generale delle acque basse seguendone poi il corso sino al fabbricato delle idrovore, piega poi a destra e va in linea pressoché retta sino ad incontrare il viale delle acque basse seguendone il tracciato per 220 metri, piega a destra di 90° e prosegue in linea retta per 800 metri, piega a sinistra a 90° e procede in linea retta per 300 metri sino al mare, piega a destra e segue la linea di mare fino alla foce del corso d'acqua che raccoglie i collettori generali delle acque alte e basse; prosegue poi lungo il mare includendo la zona residua compresa tra detta linea e il limite del vincolo già apposto con decreto ministeriale 18 maggio 1954.

2) La presente delibera sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nel Bollettino ufficiale unitamente al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Roma.

3) La regione Lazio curerà che il comune di Roma provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

4) La regione Lazio comunicherà al Ministero per i beni culturali ed ambientali la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale stesso.

Roma, addì 29 luglio 1986

Il presidente: MONTALI

La commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 7 maggio 1987, verbale n. 796/40.

(Omissis).

88A1462

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Roma. (Deliberazione n. 4748).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore ai trasporti;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 maggio 1984 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica completa ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, parte dei territori siti nel comune di Roma;

Considerato, che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roma e che nessuna opposizione è pervenuta contro la proposta di vincolo;

Considerato che la zona presenta caratteristiche di integrità ambientali di alto valore paesistico, caratterizzate dalla presenza di una copertura arborea naturale, e lungo i canali di una ricca vegetazione che ospita la fauna tipica di tale habitat naturale, permettendo così la creazione di un *continuum* con la zona di Fregene già sottoposta a vincolo con decreto ministeriale 18 maggio 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 3 giugno 1954;

Fatto salvo quanto disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto ministeriale 25 maggio 1985, concernente «Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Maccarese e Focene». Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico all'intero comprensorio di Fregene, in comune di Roma di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1954;

All'unanimità;

Delibera:

1) Le località di Fregene sottoscritte hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'incrocio tra il collettore generale delle acque alte e il canale dell'Arroncino segue quest'ultimo in direzione nord fino all'incontro con il prolungamento del confine del vincolo di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1954 che segue in direzione ovest ricalcandone i confini fino a tornare all'incrocio a via Castellammare e via della Veneziana;

prosegue lungo tale via in direzione nord-est per un tratto di metri lineari 515, piegando poi ad angolo retto verso sud-est con una linea retta parallela a via Castellammare fino a congiungersi con il collettore generale delle acque alte che segue verso nord-est fino a ritornare al punto di partenza;

2) La presente delibera sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Roma.

3) La regione Lazio curerà che il comune di Roma provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

4) La regione Lazio comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale stesso.

Roma, addì 29 luglio 1986

Il presidente: MONTALI

La commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 17 settembre 1986, verbale n. 756/59.

(Omissis).

88A1463

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura italiana.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di economia e commercio:

economia e politica agraria;
economia e politica agraria;
lingua tedesca;
statistica;
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:

elettronica industriale.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari;
fisiopatologia della riproduzione umana.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di economia e commercio:

diritto fallimentare.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

ricerca operativa.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

dermatologia e venereologia (semestrale).

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di magistero:

igiene;
letteratura cristiana antica;
storia dei partiti e dei movimenti politici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1502

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 25 marzo 1988, n. 102, recante: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 2 aprile 1988).

Ai lavori preparatori riportati in calce al testo della legge citata in epigrafe e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata sono apportate le seguenti rettifiche:

sotto la voce Senato della Repubblica (atto n. 614), al primo capoverso, dove è scritto: «Presentato dal *Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA)*», leggasi: «Presentato dal *Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI)*»;

sotto la voce Camera dei deputati (atto n. 2493), al terzo capoverso, dove è scritto: «Esaminato in aula e approvato il *23* marzo 1988», leggasi: «Esaminato in aula e approvato il *24* marzo 1988».

88A1540

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221